



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 06-04-2016

Oggetto: DISAPPLICAZIONE E AZZERAMENTO ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici e questo giorno sei del mese di aprile, in Marradi nella Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 18:30,

All'appello risultano:

	Presente/Assente
TRIBERTI TOMMASO	P
BELLINI ELVIO	A
MILANI MARCO	P
PIERI ANDREA	A
CIARANFI VIOLA	P
BASSETTI PAOLO	P
MINIATI GABRIELE	A
PIELI DOMENICA	P

All'appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

	Presente/Assente
FRASSINETI RUDI	P
GENTILINI MARZIA	A
RAVAIOLI SILVIA	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente verbale.

Vengono nominati scrutatori:

MILANI MARCO
BASSETTI PAOLO
PIELI DOMENICA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO TRIBERTI TOMMASO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 06-04-2016

Oggetto: DISAPPLICAZIONE E AZZERAMENTO ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

VICESINDACO: <<Semplicemente con questa delibera, prendendo atto della scelta del Governo di azzerare la Tasi per quest'anno, disapplichiamo la TASI per l'anno 2016 quindi, i cittadini non dovranno pagare la Tasi. Il Governo ha messo una posta compensativa di trasferimenti statali per compensare il minor gettito TASI che è sostanzialmente (vi anticipo), identico a quanto noi avevamo previsto per il gettito tasi per cui vi è il pareggio tra le due partite.>>

SINDACO: <<Grazie Vicesindaco ci sono interventi se non ci sono interventi metto in votazione chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità - Immediata esecutività dell'atto chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? - Unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l'oggetto sopraindicato ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 7 votanti n. 5 Favorevoli 5

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta del Responsabile del Servizio avente l'oggetto sopraindicato ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO altresì** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;
3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti n. 7 votanti n. 5 Favorevoli 5



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- gli artt. 107, 109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 30.12.2014, in relazione alla competenza a proporre l'approvazione del presente atto;

PREMESSO CHE l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 N° 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2014) ha disposto:

- al comma 689 l'istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014 dell'Imposta IUC che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (TASI) Tributo sui servizi indivisibili e della TARI (Tariffa sui Rifiuti);
- al comma 640 l'aliquota massima dell'IMU più la TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU ;
- comma 669 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del decreto legge 16/2014 che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta Municipale propria con eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- il comma 675 che la base imponibile TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;
- al comma 682 che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI concernente tra l'altro:
 - 1) la disciplina delle riduzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie anche attraverso l'applicazione dell'SEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Al comma 683 Che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi prevedendo la possibilità di differenziarli in ragione del settore di attività nonché della tipologia di destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge 147/2013 prevede:

- **il comma 676** che l'aliquota base della tasi è fissata all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446 del 1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **il comma 677** secondo cui il Comune con la stessa deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alla tipologia di immobile. Per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per cento. Per gli stessi anni nel 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 N. 214 detrazioni di imposta e altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti e inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge N. 201/2011;
- **il comma 678** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 337 del 1993 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

EVIDENZIATO che a partire dal 2014 è cessata l'IMU sull'abitazione principale con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e che pertanto, il Comune deve reperire le risorse mancanti valutando la rimodulazione le aliquote delle entrate tributarie e l'applicazione della TASI tenendo conto dei parametri e delle limitazioni imposte dai soprarichiamati commi 640, 676, 677 e 678 dell'art. 1 della legge 147/2013;

RICHIAMATA la delibera C.C. N.33 dell'11.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TASI modificato con delibera C.C. N. . del 22.07.2015;

RICHAMATA la delibera C.C. N. 34 dell'11.07.2014 con la quale è stata approvata l'aliquota TASI applicabile per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

A) misura dell'1,5 per mille per:

- abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze escluse quelle di lusso A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze con esclusioni della abitazioni di lusso A/1 – A/8 e A/9;
- detrazione pari a 30 € per ogni figlio di età inferiore a 19 anni (fino alla data di compimento dell'età) residente e dimorante nell'abitazione principale;

B) Aliquota 0,00 per tutte le altre fattispecie imponibili non incluse nelle categorie precedenti

DATO ATTO che con delibera C.C. N°51 del 22.07.2015 le citate aliquote sono state confermate anche per l'anno 2015;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della L. 147 del 2013 nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'Ammontare complessivo della TASI calcolata applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

VISTA la legge 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 1 della legge 208 /2015 che dispone in riferimento all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 N. 147:

- a) **al comma 639** le parole a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: “ a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
- b) **il comma 669** è sostituito dal seguente: “” 669 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 N. 2014 escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9;
- c) **al comma 678** sono aggiunti infine i seguenti periodi: “ Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento”;
- d) **al comma 681** sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015 la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 N° 80 che prevede:

“All'art. 13 comma 2 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 N. 214 al settimo periodo le parole: “l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate per ciascun anno in misura ridotta di due terzi”;

VISTO il comma 10 dell'art. 1 della L. 208 del 28.12.2015 in materia di comodato concesso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale ;

CONSIDERATO che il dettato dei seguenti commi dell'art. 1 L. 208 del 28.12.2015:



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- comma 26 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- comma 28 dispone che per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- commi 54 dispone che al comma 678 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è aggiunto infine il seguente periodo: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 N. 431 l'imposta determinata applicata l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 683 è ridotta del 75%;

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella prevista per l'anno 2015 così come stabilito dal comma 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 N. 208 in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

DATO ATTO che l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 N° 388 come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 N° 448 prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs 28 settembre 1998 N. 360 recante: istituzione di una addizionale comunale all'Irpef e successive modificazioni e le tariffe nonché le tariffe sui servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Il regolamento delle entrate anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO l'art.1 comma 169 della legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per deliberare il bilancio di previsione;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito il termine per la l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2015 e successivo decreto dell'1.3.2015 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016;

DATO ATTO che l'Ente non si è avvalso introdotta dal D.L. 1672014 di aumentare dello 0,8 delle aliquote della tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali ;

RITENUTO in conformità a quanto previsto dalla L 147/2013 art. 1 comma 676 e in applicazione dei disposti dell'art. 1 comma 689 della citata legge come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 la disapplicazione della Tasi per l'anno 2016 e determinare l'aliquota nell' 0,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall'utilizzatore;

DI CONFERMARE l'esenzione per tutte le altre fattispecie imponibili in quanto sono state già esentate negli anni precorsi sia per il rispetto della disposizione secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alla tipologia di immobile) sia in considerazione del fatto che essendosi avvalso l'Ente della facoltà di escluderne altre dal campo di applicazione TASI, per l'anno 2016 dovrà essere previsto il blocco delle aliquote in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 208/2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 06-04-2016 Comune di Marradi



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ACQUISITO il parere del Revisione Unico dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e succ. mod. e int.;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213 del 07.10.2012;

PROPONE

1. DI DISAPPLICARE e azzerare per i motivi descritti in narrativa per l'anno 2016 la TASI e le detrazioni e determinare l'aliquota **pari 0,00 (zero)** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall'utilizzatore;

2. DI ESENTARE altresì dall'applicazione della TASI **per l'anno 2016** tutte le altre fattispecie impositive previste dalla legge per i motivi descritti in narrativa;

3. DI DARE ATTO che la Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Gestione Risorse dr.ssa Antonia Zarrillo;

4 DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, esclusivamente per via telematica entro il termine **del 14 ottobre** mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs 360/1998.

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, considerata l'esigenza di rispettare i termini previsti dalla vigente normativa in materia.



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Oggetto: DISAPPLICAZIONE E AZZERAMENTO ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 Dlgs 267/2000, **ESPRIME PARERE Favorevole** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

Marradi, li 02-04-2016

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, **ESPRIME PARERE Favorevole DI REGOLARITA' CONTABILE**

Marradi, li 02-04-2016

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TRIBERTI TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

VISTO l'art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Marradi, 18-04-2016

IL Responsabile del Servizio
F.to Rag. IERPI MARA

VISTO l'art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Marradi, 18-04-2016

IL Responsabile del Servizio
F.to Rag. IERPI MARA